



Contratto n. 130 del 15 giugno 2023

AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

T R A

l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, in appresso indicata anche “Azienda Ospedaliera”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05841780827, nella persona del Dott. Aldo ALBANO [REDACTED], in qualità di Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, che interviene per delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione 154 del 28 maggio 2019, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità “Ente “ o “ Comodatario”, ivi domiciliato per ragioni della sua carica,

E

LA Ditta **ABBVIE S.R.L.** con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), SR 148 Pontina km 52 snc e con unità locale in Roma Viale dell'Arte n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02645920592, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Massimo Zanin, [REDACTED], in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per la carica presso la sede legale che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità “Società” o “Comodante”;

PREMESSO

➤ che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1576 del 29 settembre

2022 si è disposto di affidare ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, la fornitura delle seguenti specialità medicinali aggiudicati dalla Centrale Unica di Commit-tenza con Decreto D.D n.34/2022 e D.D. n.60 del 25 maggio 2022 giusta Deliberazione del Direttore Generale n1408 del 26 agosto 2022 per conto della Ditta: **ABBVIE S.R.L. con sede legale in Via S.R. 148 Pontina Km 52 ,snc ,Campoverde di Aprilia LT in possesso del Codice Fiscale Par-tita IVA 02645920592:**

LOTTO	Codice ATC	Codice AIC	PRINCIPIO ATTIVO	Dosaggio	Fabbisogno contrattuale	Nome com-merciale	Prezzo uni-tario
3G	N04BA02	036885010	LEVODOPA/CARBIDOPA Codice Interno AR20016	2.000MG/ 500MG Gel	n.1008 cassette	DUODOPA 20 mg/ml + 5 mg/ml gel	€.67,2543

- che nota prot. 1853/NL in data 23 novembre 2022 il Direttore dell'U.O. di Neurologia Dott. Daniele Lo Coco chiede l'attivazione de comodato d'uso gratuito della pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa, denominata "CADDLegacy Duodopa Pump e del mate-riale di consumo (Peg/pej, sondino nasogastrico) necessari per il trattamen-to della malattia neurodegenerativa progressiva, denominata malattia di Parkinson affidati al paziente per la durata del trattamento;
- il Comodatario in seguito alla richiesta dell'U.O.C. di Neurologia con il centro di Riferimento Regionale Parkinson – Prot. n. 1253 NI del 23 no-vembre -2022 ha richiesto alla Comodante di rendere disponibile una pom-pa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa® (di seguito il "**FARMACO**"), contraddistinta con la denominazione "CADD-Legacy Duodopa Pump" (di seguito il "**BENE**") ed i dispositivi medici necessari per la somministrazione stessa.
- la COMODANTE è disponibile a concedere, in comodato d'uso gratuito, al

COMODATARIO il BENE;

- la SOCIETA', inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella messa a punto del BENE ed è dunque in possesso della necessaria esperienza e professionalità per supportare efficacemente l'ENTE, da un punto di vista tecnico, per il funzionamento del BENE sui pazienti destinatari del trattamento con il FARMACO;
- la SOCIETA' è, pertanto, interessata a supportare l'ENTE fornendo a titolo gratuito consulenza tecnica, svolgendo una attività formativa in presenza e/o con modalità a distanza, avente ad oggetto il BENE, rivolta al personale sanitario, al PAZIENTE e ai soggetti che prestano assistenza al PAZIENTE stesso (il "**SERVIZIO**"), alle condizioni di cui al presente contratto (il "**CONTRATTO**");
- l'ENTE è interessato al SERVIZIO offerto dalla SOCIETA' alle condizioni di cui al presente CONTRATTO.
- Il BENE oggetto di comodato consente di svolgere attività di comune interesse del comodante e del comodatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e definizioni

Le premesse fanno parte integrante del CONTRATTO.

I termini e le espressioni riportati in lettere maiuscole hanno il significato indicato per ciascuno di essi, e laddove definiti al singolare si intendono anche definiti al plurale, e viceversa.

In questo contratto le seguenti espressioni hanno il seguente significato:

PAZIENTE Il paziente dell'Azienda ospedaliera (A.O.) dove l'INFERMIERE presta la sua opera.



INFERMIERE Il personale specializzato della SOCIETA' con incarico di formare e assistere il PAZIENTE, i soggetti che prestano assistenza al paziente stesso e il personale sanitario relativamente alla gestione tecnica del Bene, al fine di garantirne un corretto utilizzo nella salvaguardia della salute del PAZIENTE. La SOCIETA', per le attività svolte dall'INFERMIERE, potrà avvalersi anche di soggetti terzi all'uopo incaricati dalla SOCIETA' e preventivamente comunicati all'Azienda Ospedaliera (A.O.).

Art. 2 – Oggetto dell'INCARICO - modalità di esecuzione – correttezza e segretezza – limitazione di responsabilità

4.1. L'Azienda Ospedaliera affida alla SOCIETA' l'incarico ("INCARICO") di rendere a favore dell'ENTE stesso il SERVIZIO attraverso l'INFERMIERE specializzato all'utilizzo del BENE, in coerenza con le esigenze, le indicazioni e le richieste di tempo in tempo manifestate dall'Azienda Ospedaliera.

4.2. La SOCIETA' accetta l'INCARICO e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, coordinandosi con l'Azienda Ospedaliera.

4.3. Il SERVIZIO sarà reso presso la sede dell'Azienda Ospedaliera;

4.4. La SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI della SOCIETA' sono stati adeguatamente formati ed informati sull'applicazione e sull'utilizzo del BENE. Inoltre la SOCIETA' garantisce che gli INFERMIERI sono registrati all'albo professionale e quindi governati dal DL 739/1994 e dal codice professionale.

4.5. Gli INFERMIERI della SOCIETA' dovranno ottenere un'autorizzazione scritta firmata dall'ENTE all'accesso alla struttura ospedaliera, per lo svolgimento del SERVIZIO (**Allegato 1**).

4.6. Per assicurare il SERVIZIO è necessario accedere a dati personali sensibili del paziente e consultare la sua cartella clinica. L'INFERMIERE può accedere alla documentazione del PAZIENTE solo se in possesso dell'autorizzazione firmata dal personale ospedaliero responsabile (**Allegato 1**).

4.7. La SOCIETA' si impegna, inoltre, a mantenere confidenziali le informazioni dell'A.O. di cui possa venire a conoscenza nell'esecuzione dell'INCARICO. Tale obbligo di confidenzialità sarà valido anche successivamente alla cessazione del CONTRATTO.

4.8. Qualora l'Azienda Ospedaliera non dovesse avvalersi del SERVIZIO le clausole di cui ai punti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 non troveranno applicazione.

4.9. L' Azienda Ospedaliera concorda espressamente che la SOCIETA', nel rendere il SERVIZIO, possa avvalersi di soggetti terzi, a tal fine incaricati ed in possesso di adeguata qualificazione, conoscenza tecnica e necessaria esperienza. Con il presente CONTRATTO la SOCIETA' informa l'ENTE che ha incaricato la società Healthcare Network Partners Italy srl di svolgere il SERVIZIO. Ogni variazione sarà preventivamente comunicata per iscritto all'Azienda Ospedaliera.

4.10. L' Azienda Ospedaliera si impegna a tenere indenne la SOCIETA' nel caso di richieste di risarcimento danni, non direttamente imputabili alla SOCIETA' stessa, oggetto di procedimenti giudiziari ovvero iniziative stragiudiziali di terzi presuntivamente danneggiati in relazione a e/o per effetto dell'INCARICO.

La SOCIETA' si assume ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del SERVIZIO che siano attribuibili alla SOCIETA'.

Art. 3 – Corrispettivo

4.1. La pompa CADD-Legacy Duodopa è concessa al PAZIENTE e all'ENTE in comodato d'uso gratuito.

4.2. La SOCIETA' fornirà gratuitamente i dispositivi medici necessari al funzionamento della pompa.

4.3. La SOCIETA' fatturerà il FARMACO al prezzo di aggiudicazione indicato nella deliberazione concordato con l'Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 - Custodia e Diligenza del comodato d'uso

4.1. Il COMODATARIO dichiara di accettare in comodato d'uso gratuito il BENE e di utilizzarlo esclusivamente tramite il proprio personale, con la massima cura e diligenza e a utilizzarlo esclusivamente per la somministrazione del FARMACO al PAZIENTE, restando inteso che il medesimo COMODATARIO sarà responsabile per ogni uso improprio del BENE o che non sia collegato alla somministrazione del FARMACO al PAZIENTE. Il BENE consegnato in comodato d'uso sarà di volta in volta identificato dalle parti mediante apposito modulo di consegna del BENE (**Allegato 2**) firmato dal responsabile del reparto che prende in carico il BENE stesso per conto dell'Azienda Ospedaliera.

4.2. Il COMODATARIO si obbliga a mantenere e custodire il BENE concesso in comodato con la massima cura e diligenza e/o a non concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

4.3. Il COMODATARIO non potrà acquistare il BENE dalla COMODANTE.

4.4. Il BENE dovrà essere restituito dal COMODATARIO alla COMODANTE alla scadenza di cui all'art. 5.2 oppure prima della scadenza qualora il PAZIENTE, per qualsiasi motivo, interrompesse la somministrazione del FARMACO.

4.5. Il BENE dovrà essere restituito dal COMODATARIO alla COMODANTE nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

4.6. Per quanto qui non espressamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile.

Art. 5 – Durata

5.1. Il presente contratto avrà decorrenza dalla sottoscrizione ed avrà termine alla scadenza del 31 dicembre 2024 o comunque fino alla durata del contratto di fornitura del farmaco con eventuale proroga inclusa. A detta data il presente contratto cesserà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti.

5.2 Il comodato d'uso del BENE, invece, avrà una durata che si estenderà sino alla data di dimissione da parte dell'ENTE del PAZIENTE al quale è stato impiantato il BENE. A detta data il BENE sarà ritirato dalla COMODANTE, che lo affiderà al paziente.

Art. 6 – Risoluzione e Recesso

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di risolvere il presente contratto, oltre che nelle ipotesi indicate dalla legge, anche, con effetto immediato, nel caso in cui il Comodante sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o vi sia fondato motivo di ritenere che una procedura concorsuale possa essere iniziata.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di preavviso in caso di violazioni degli obblighi previsti all'art.4 ed all'art.7.

Art. 7 - Obblighi

6,1, Sono a completo carico del Comodante:

- le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura;
- tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, intesa come "l'insieme delle attività semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all'occorrenza e/o secondo un programma predefinito sull'apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l'incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria";
- tutti gli interventi di Manutenzione preventiva intesa come attività atta a prevenire l'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti, complementare all'attività di correzione delle anomalie della manutenzione correttiva;
- la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione;
- la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza di pazienti ed operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non ri-

levabili dall'operatore e risolvibili con interventi di manutenzione Straordinaria.

Art. 8- Clausola novativa – forma scritta

7.1. Con la firma del presente CONTRATTO le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente eventuale convenzione orale e/o scritta stipulata fra le parti in relazione all'oggetto del presente CONTRATTO.

7.2. Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del CONTRATTO potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata preventivamente da entrambe le parti.

Art. 9 – Comunicazioni

Tutti gli avvisi e le altre comunicazioni ai sensi del presente contratto saranno inviati per iscritto e saranno ritenuti debitamente effettuati se consegnati personalmente o inviati per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, o mediante posta elettronica certificata alle Parti ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà indicare dandone comunicazione nei modi sopra indicati):

ABBVIE.S.R.L.

Viale dell'Arte n°25 – 00144 ROMA 9

Att.ne: Dott. Massimo Zanin

PEC: abbvieshd@pec.it.abbvie.com

Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello

Viale Strasburgo, 233 — 90146 Palermo

✉ e-mail: aldo.albano@villasofia.it

Pec: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it;

Att.: Unità Operativa Provveditorato Dr. Aldo Albano

ovvero presso il diverso indirizzo o od indirizzo di posta elettronica certificata che le parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al CONTRATTO, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 10 - Informativa regolamento EU 679/2016 e d.lgs. 196/2003 – "codice della privacy"

10.1 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 11 – Varie

11.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. La registrazione avverrà a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

11.2 Le Parti danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente contratto è stata debitamente redatta e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

Art. 12 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Palermo.

Il presente contratto in formato elettronico formato da n. 12 articoli occupa

10 (dieci) pagine scritte intere e parte della undicesima fino alla sottoscrizione delle parti , e consta degli allegati sopra indicati segnati con i numeri “1” e “2”, per complessive 2 (due) pagine,

Le Parti dopo la lettura lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono nelle date e presso le rispettive sedi.

Per delega del Direttore Generale Dott, Walter Messina

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA ABBVIE S.R.L.

Dott. Massimo Zanin - Firmato digitalmente



Allegato 1 – Consenso all’accesso dell’Infermiere Specialista

ai dati personali dei pazienti

Firmato dal neurologo che ha cura il paziente

Il Dott. _____, quale soggetto incaricato per conto della ABBVIE S.R.L. è autorizzato dal sottoscritto ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO MEDICO

_____ ad (1) accedere alla struttura ospedaliera e (2) trattare le informazioni personali e cliniche dei propri pazienti, ivi incluso attraverso la consultazione delle cartelle cliniche, per l’esecuzione dell’INCARICO e l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di farmacovigilanza.

Timbro

Firma data

Allegato 2 – Modulo di consegna temporaneo del Bene

Firmato dal neurologo che ha cura il paziente

Premesso che:

– in data _____ la ABBVIE Srl e

l'ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO MEDICO

_____ hanno stipulato una scrittura privata avente ad oggetto, tra l'altro, la concessione in comodato d'uso gratuito di una pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa®, denominata "CADD-Legacy Duodopa Pump";

– in data _____

l'ISTITUTO/OSPEDALE/DIPARTIMENTO MEDICO

_____ ha richiesto ad ABBVIE S.r.l. di rendere disponibile una pompa del tipo sopra descritto;

Il sottoscritto _____, in qualità di

_____ dell'ISTITUTO/OSPEDALE/DIPA

RTIMENTO MEDICO _____ dichiara che:

– in data _____ è stata consegnata presso il Reparto

_____ una pompa "CADD-Legacy Duodopa Pump"

Matricola Nr. SN. _____;

– la pompa è nuova/in buono stato di conservazione, esente da vizi e

idonea alla funzione cui è destinata.

Timbro

Firma **data**